

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7486/5021 DI REP.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Way2Care ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve "Way2Care ETS"

Articolo 1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA

È costituita una Fondazione denominata "Way2Care ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "Way2Care ETS" con sede in Torino.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di adesione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste per legge.

Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione, ispirandosi ai principi di solidarietà, promozione umana, rispetto della dignità della persona e cooperazione tra i popoli, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e della formazione professionale.

La Fondazione si propone di favorire percorsi di sviluppo umano, sociale e professionale, con particolare riferimento alla formazione e all'accompagnamento delle persone che intendano svolgere direttamente nei paesi di origine e/o in Italia, attività nell'ambito dell'assistenza familiare e del caregiving, contribuendo così a costruire migrazioni regolari, formate e tutelate, promuovendo principi di solidarietà, rispetto dei diritti e inclusione, generando benefici per le comunità locali e per il sistema socio-assistenziale italiano. In particolare, la Fondazione si prefigge di:

1. Realizzare programmi di cooperazione internazionale finalizzati al rafforzamento delle competenze personali, linguisti-

stiche, relazionali e professionali nei Paesi di origine, anche in coerenza con i fabbisogni del lavoro di cura e assistenza in Italia.

2. Progettare, attuare e sostenere percorsi formativi - anche in collaborazione con enti locali, istituzioni educative, organismi internazionali e autorità dei Paesi partner - rivolti a persone interessate a svolgere lavoro domestico e di assistenza familiare anche in Italia, con particolare attenzione a:

- cura della persona anziana o non autosufficiente;
- igiene, sicurezza domestica e organizzazione familiare;
- competenze relazionali e interculturali;
- alfabetizzazione e formazione linguistica.

3. Promuovere iniziative di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione rivolte alla crescita integrale dell'individuo, in Italia e all'estero, sui temi della mobilità umana, del lavoro di cura, dei diritti delle persone migranti, dell'inclusione sociale e dell'importanza di percorsi migratori regolari e qualificati.

4. Collaborare con istituzioni, enti pubblici (con espressa esclusione di ogni attività di direzione, coordinamento o controllo da parte di questi ultimi) e privati, organizzazioni della società civile, reti di cooperazione e realtà del Terzo Settore, per sviluppare progetti, scambi, attività congiunte e modelli innovativi di formazione, inserimento lavorativo e tutela delle persone coinvolte.

5. Sostenere iniziative volte alla promozione dei diritti umani, delle pari opportunità, del lavoro dignitoso e della protezione delle persone vulnerabili, tanto nei Paesi di origine quanto nel contesto migratorio, promuovendo una cultura della solidarietà, del rispetto e del dialogo interculturale.

6. Favorire l'informazione e l'accompagnamento dei beneficiari e delle loro famiglie attraverso attività di orientamento, counseling, formazione preliminare alla partenza, supporto amministrativo e preparazione all'inserimento socio-lavorativo anche in Italia.

7. Valorizzare e promuovere le risorse e le peculiarità dei territori partner, assicurando che i progetti della Fondazione si inseriscano armonicamente nei contesti locali e contribuiscano allo sviluppo sostenibile delle comunità coinvolte.

8. Svolgere attività culturali, editoriali informative e digitali, anche mediante pubblicazioni, piattaforme multimediali, materiali didattici e campagne di comunicazione.

Articolo 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 5 (cinque) componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente.

La durata del mandato è di tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Consiglieri vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione uscente con voto a maggioranza assoluta dei componenti del medesimo.

Le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione devono essere rese dal Consigliere con dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di motivazione.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione lo sostituisce, senza indugio, mediante cooptazione con voto a maggioranza assoluta dei Consiglieri superstiti.

I Consiglieri hanno diritto al rimborso per le spese sostenute per l'espletamento della carica, purchè documentate. E' fatto espresso divieto di corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Con deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, senza tenere conto del voto del Consigliere interessato, sarà decisa la decadenza e conseguentemente la revoca del Consigliere nei seguenti casi:

- comportamento contrario alle norme dello Statuto e del regolamento della Fondazione;
- comportamento contrario alle norme ed ai principi del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore;
- sopravvenuto ed accertato conflitto di interesse permanente;
- sopravvenuto impedimento psico-fisico;
- mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione;
- in generale, comportamenti contrari all'etica e alla morale o venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) approvare il programma pluriennale delle attività;

- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, nonché all'acquisto o all'alienazione di beni immobili;
- e) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- f) nominare l'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;
- g) deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo ed alle finalità;
- h) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- i) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto e dalla legge.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire con propria deliberazione, adottata e depositata nelle forme di legge, eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, in relazione alle quali i medesimi hanno rappresentanza.

Articolo 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, dal Presidente, o su sua delega dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario (quali a titolo esemplificativo posta, fax, e-mail, posta elettronica certificata) inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Consiglio si costituisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è validamente costituita

qualunque sia il numero dei presenti, salve le ipotesi specifiche meglio infra precisate.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano in collegamento audio-video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario nominato.

Articolo 8

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, che sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Restano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere rinominati; qualora, in corso di mandato, decadano dalla qualifica di membri del Consiglio di Amministrazione per naturale scadenza o revoca o dimissioni, decadranno anche dalle qualifiche di Presidente o Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, con propria determinazione adottata e depositata ai sensi di legge.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente.

Articolo 9

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio d'Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, o anche monocratico ai sensi del predetto articolo, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Il mandato dura tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Se ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del CTS, o se lo ritiene necessario, il Consiglio d'Amministrazione provvede al conferimento della revisione legale dei conti.

Il mandato dura tre anni, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Articolo 10

FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge, è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 11

RISORSE

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- da altri contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- dalle rendite patrimoniali;
- dall'attività di raccolta fondi.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Articolo 12

PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 10 CTS, nel caso in cui la Fondazione sia iscritta presso il Registro delle Imprese, il Consiglio di Amministrazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 13

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Ove sussistano i presupposti,

ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge. Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 14

LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro o registro dei volontari.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati estratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà estrarre copia dei libri sociali.

Articolo 15

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione prevista o imposta per legge.

Articolo 16

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore, del Codice Civile e di ogni altra normativa in materia, in quanto compatibili.

In originale firmati:

Alfredo SAVIA

Maria Cristina DE CESARE Notaio